

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 76_2026

Spett.li /le:

Produttori/Operatori interessati
Loro sedi

Regione e Province Autonome
Loro sedi

Centri Autorizzati di Assistenza Agricola
Loro sedi

p.c.

Ministero dell'agricoltura della
sovranità alimentare e delle foreste
Via XX Settembre 20
Roma

OGGETTO: Investimenti lett. b) par. 2), art. 58 Reg. UE n. 2021/2115 - Integrazione e rettifica delle Istruzioni Operative n. 18/2025 (prot. n. 11408 del 12/02/2025) e Addendum n. 56/2026 (prot. n. 50613 del 16/06/2026 - Incremento del massimale dell'anticipo erogabile ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2026/1160. Riferimenti:

Regolamento Delegato (UE) 2026/1160 (innalzamento anticipo al 90% per interventi ex art. 58, Reg. UE 2021/2115);

Circolare MASAF prot. n. 391055 del 12 agosto 2026;

Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 67462 del 13 agosto 2026;

1. PREMESSA E FINALITÀ

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Delegato (UE) 2026/1160, che prevede l'innalzamento fino al 90% della percentuale dell'anticipo erogabile per gli interventi di cui all'art. 58 del Regolamento (UE) 2021/2115, e recependo le disposizioni di cui alle circolari applicative MASAF e AGEA Coordinamento citate in riferimento, si emettono le presenti Istruzioni Operative. Le medesime hanno l'obiettivo di rettificare e integrare le disposizioni contenute nelle precedenti Istruzioni Operative n. 18/2025 (prot. n. 11408 del 12/02/2025), al fine di consentire l'incremento del massimale dell'anticipo erogabile per la campagna di riferimento 2025/2026.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le Regioni/PA che, nell'ambito dei bandi per la campagna 2025/2026, abbiano previsto **progetti di durata biennale** con erogazione di anticipo, possono – in conformità al nuovo quadro normativo – decidere di elevare la percentuale dell'anticipo erogabile fino al 90% del contributo reso finanziabile in sede di istruttoria della domanda di aiuto.

Tale modalità potrà essere applicata esclusivamente alle seguenti tipologie di domande di pagamento dell'anticipo relative alla campagna 2025/2026:

- Domande già liquidate;
- Domande inserite in elenco di liquidazione ma non ancora liquidate;
- Domande con istruttoria positiva conclusa, non ancora inserite in elenco di liquidazione;
- Domande attualmente in fase di istruttoria, qualora l'esito della stessa risulti positivo.

3. MODALITÀ OPERATIVE E DOCUMENTAZIONE

L'erogazione dell'integrazione dell'anticipo è subordinata alla presentazione, da parte dell'Azienda richiedente, di un'appendice alla polizza iniziale (secondo il fac-simile allegato), finalizzata all'adeguamento dell'importo garantito in relazione al nuovo massimale erogabile.

3.1. Gestione delle Appendici

Le appendici potranno essere sottoscritte in forma digitale o con firma autografa, purché conformi al modello prestabilito dall'OP AGEA. Il flusso procedurale è così strutturato:

- a) **Presentazione:** Le Aziende trasmettono l'appendice alle Regioni/PA competenti.
- b) **Verifica:** Le Regioni/PA provvedono alla verifica formale di: integrità dei dati, correttezza dell'importo garantito, congruenza della durata della polizza e regolarità delle firme.
- c) **Trasmissione:** Le Regioni/PA trasmettono l'appendice a OP AGEA corredata da nota formale di copertura che attesti la regolarità della documentazione, indicando il nominativo dell'Azienda, il codice CUAA e il barcode della domanda di pagamento dell'anticipo.
- d) **Validazione:** OP AGEA procede all'inserimento dell'appendice nell'applicativo "Gestione garanzie" e richiede la conferma di validità all'Ente Garante.
- e) **Liquidazione:** Solo a seguito della conferma di validità da parte dell'Ente Garante, OP AGEA rilascerà il nulla osta alla Regione/PA per procedere alla messa in liquidazione dell'anticipo integrato.

4. PRESENTAZIONE DOMANDE DI PAGAMENTO ANTICIPO

Per le sole Aziende che hanno presentato la domanda di aiuto 2025/2026 per un progetto di durata biennale con richiesta di anticipo e la domanda di aiuto è stata resa finanziabile senza anticipo, se le Regioni/PA lo ritengono opportuno, su istanza dell'Azienda, possono prevedere la presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo, opportunamente corredata dall'apposita polizza, previa revisione dell'istruttoria iniziale e della “verifica finale” della domanda di aiuto.

5. TERMINE PERENTORIO E SCADENZE

Al fine di garantire l'esecuzione dei pagamenti entro la chiusura perentoria dell'esercizio finanziario 2026 al 15 ottobre 2026, è stabilito il seguente calendario:

- **Entro il 04 settembre 2026:** Le Regioni/PA devono comunicare a OP AGEA l'elenco delle Aziende interessate all'integrazione e se presenti, delle Aziende interessate alla presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo (comprendente nominativo, CUAA e barcode della domanda di pagamento dell'anticipo);
- **Entro il 14 settembre 2026:** Termine ultimo per la trasmissione delle appendici e delle polizze in caso di presentazione della domanda di pagamento anticipo, da parte delle Regioni/PA a OP AGEA;
- **Entro il 18 settembre 2026:** Termine ultimo per l'invio all'OP Agea degli elenchi di liquidazione per le domande di pagamento anticipo 2026;
- **Nota Bene:** Il mancato rispetto della scadenza dei suddetti termini comporterà l'impossibilità per OP AGEA di eseguire i pagamenti entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2026.

Le Regioni/PA sono tenute a stabilire autonomamente, con congruo anticipo, il termine ultimo entro cui le Aziende dovranno inviare la documentazione alle amministrazioni regionali per garantire il rispetto della scadenza sopra indicata.

6. DISPOSIZIONI FINALI

Le procedure istruttorie specifiche per la liquidazione dell'integrazione saranno oggetto di successiva comunicazione da parte di OP AGEA a tutte le Regioni/PA interessate.

7. VARIANTI E PENALI (D.LGS. 188/2023)

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 24-octies del D.lgs. 188/2023 circa l'applicazione di penali per l'anticipo non speso, si comunica che per le Aziende beneficiarie dell'anticipo nella misura del 90%, ai fini dell'applicazione del paragrafo 17 ("Varianti") delle IO n. 18/2025, le varianti che comportino una riduzione della spesa finanziabile sono ammesse esclusivamente se tale riduzione non eccede il 10% della spesa. Pertanto, la base di calcolo delle eventuali riduzioni per importi non spesi diventa l'importo pari al 90% complessivamente erogato per l'anticipo.

Le procedure di recupero degli importi garantiti sono eseguite in conformità a quanto disposto dall'articolo 56 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128 in materia di incameramento e dall'articolo 28 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/127 in materia di svincolo di cauzioni relative agli anticipi.

Le eventuali cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116, non sono riconosciute se invocate allorquando la Regione/OP ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o se è stato comunicato l'avvio di un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze.

Per tutto quanto non espressamente modificato o integrato dalle presenti istruzioni operative, si rimanda alle disposizioni contenute nelle Istruzioni operative n. 18/2025 e ssmmii.

Si raccomanda agli Enti e agli Organismi in indirizzo di assicurare la massima diffusione del contenuto delle presenti Istruzioni Operative presso tutti i soggetti interessati.

Le presenti istruzioni sono pubblicate sul sito istituzionale di Agea: www.agea.gov.it.

Il Direttore dell'OP Agea
Christian Patti

[FAC-SIMILE 1]

APPENDICE ALLA POLIZZA FIDEJUSSORIA/FIDEJUSSIONE BANCARIA PER AUMENTO MASSIMALE ANTICIPO DI CUI AL REGOLAMENTO DELEGATO 2026/1160 PER L'AIUTO ALL' INTERVENTO DEGLI INVESTIMENTI FEAGA NO SIGC - PSP 2023/2027 - LETTERA B) PARAG. 1) ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO UE N. 2021/2115 CAMPAGNA 2026

Rif. Polizza Originale n. _____ Rif. Barcode polizza _____

Data sottoscrizione: ____/____/____

Domanda di pagamento anticipo n. _____

1. PREMESSE

La presente Appendice viene emessa in esecuzione di quanto disposto dal Regolamento Delegato (UE) 2026/1160 al fine di integrare la polizza/garanzia sopra indicata (di seguito la Polizza Originale) per consentire l'erogazione dell'anticipo nella misura del 90% del contributo reso finanziabile.

2. PARTI OGGETTO DELL'APPENDICE

Le parti si identificano ai sensi della Polizza Originale:

CONTRAENTE (Beneficiario): _____

FIDEIUSSORE (Garante): _____

3. OGGETTO DELL'INTEGRAZIONE (NUOVI IMPORTI)

Le parti concordano la rettifica degli importi garantiti indicati nella Polizza Originale, che verranno così aggiornati in conformità al nuovo massimale dell'anticipo erogabile (90% del contributo finanziabile all'aiuto):

Descrizione	Importo polizza originale Euro	Nuovo importo integrato Euro	In lettere
Ammontare dell'anticipo (90%),			
Importo Garantito (110% dell'anticipo)			

Nota: L'importo garantito è calcolato pari al 110% dell'ammontare dell'anticipo aggiornato secondo le disposizioni vigenti.

4. CLAUSOLE DI CONTINUITÀ E CONFERMA

4.1 La presente Appendice costituisce parte integrante e sostanziale della Polizza Originale sopra citata.

4.2 Salvo quanto espressamente diversamente disposto dalla presente Appendice, tutte le altre clausole, condizioni, limitazioni, garanzie e decorrenze previste nella Polizza Originale restano immutate, in pieno vigore e applicabili per quanto non derogati dalla presente integrazione.

4.3 Il Fideiussore conferma la propria obbligazione in solido con il Contraente per gli importi qui integrati, ai sensi delle condizioni generali della garanzia già sottoscritte nella Polizza Originale.

Luogo e Data sottoscrizione _____

[Timbro e Firma leggibile]

Il Rappresentante Legale del Fideiussore

(Firma per approvazione specifica ex artt. 1341-1342 C.C.)

[Timbro e Firma leggibile]

Il Rappresentante Legale del Contraente